



COMUNE DI LERICI
PROVINCIA DI LA SPEZIA
Servizio Pianificazione Territoriale
Urbanistica e Tutela Beni Ambientali

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 06/2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RITENUTO necessario disciplinare, per quanto di competenza, l'uso delle spiagge ricadenti nel proprio territorio, nonché l'attività che in esse si svolgono;

VISTI il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alla Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 recante norme relative al "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del capo I della L. 59/1997";

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 28 aprile 1999, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 1 del 03 gennaio 2002, che ha trasferito ai comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;

VISTO il Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUD) ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 13/1999, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 18 del 9 aprile 2002.

VISTA la legge 25 agosto 1991, n° 284 sulla "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno delle imprese turistiche";

VISTO il decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n° 104 relativa all' "Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili" come successivamente modificata ed integrata;

VISTA la legge 4 dicembre 1993, n° 494 avente per oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n° 400, recante disposizioni per la determinazioni dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n° 507 ad oggetto "Depenalizzazione di reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205 ";

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 relativo alla "raccolta dei rifiuti" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114 avente per oggetto "riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n° 59";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 229/2002, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento Generale di organizzazione dei Servizi e degli Uffici;

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 31/12/2005 di nomina dei Responsabili dei Servizi Comunali e di attribuzione delle funzioni e dei compiti di cui agli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 512 del 21/05/2004 relativa alle linee guida per le spiagge libere attrezzate.

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1617 del 15/07/2005 del Servizio Pianificazione Territoriale della Regione Liguria contenente deroghe ai parametri quantitativi e percentuali fissati dall'art. 5 delle suddette linee guida.

CONSIDERATO che competono alla Capitaneria di Porto la disciplina della sicurezza e dell'attività di noleggio e/o locazione dei natanti da diporto, norme che saranno oggetto di un'apposita ordinanza da parte della citata Autorità Marittima;

ORDINA

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre ed il periodo di attività obbligatoria degli stabilimenti balneari e delle strutture balneari (spiagge libere attrezzate), durante il quale è necessaria l'attivazione del servizio di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono, è fissato dal 15 giugno al 15 settembre. Nei periodi dal 1° maggio al 14 giugno e dal 16 al 30 settembre è consentito l'utilizzo delle strutture ai soli fini elioterapici, con obbligo di esposizione all'ingresso ed all'interno della struttura, nonché in prossimità della battigia di apposita cartellonistica riportante la dicitura (redatta in più lingue) "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI – ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
2. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari (stabilimenti balneari, strutture balneari (spiagge libere attrezzate), chioschi bar, campeggi, parcheggi auto, ecc), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima per la disciplina della sicurezza e dell'attività di noleggio e/o locazione natanti da diporto e, per gli stabilimenti e le strutture balneari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti, in conformità a quanto disposto dal D.M. 16/10/1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

ART. 2

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge del territorio del Comune di Lerici è vietato, **per tutto l'anno**:
 - 1.1. Lasciare unità navali ed eventuali sottostanti apparati di sostegno in sosta, senza idoneo titolo concessionario/autorizzativi ad eccezione di quelle destinate ad operazioni di assistenza e salvataggio.
 - 1.2 Lasciare, inoltre, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o altre attrezzature similari. Sulle spiagge libere attrezzate tale deposito è consentito, ai concessionari, esclusivamente in appositi spazi opportunamente delimitati.
 - 1.3 Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc. e con unità navali, la fascia di **3 metri** dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso, i cavi ormeggio di boe e corridoi di lancio.
In presenza di particolari condizioni della spiaggia l'ampiezza di tale fascia può essere, previa verifica da parte del Comune, ridotta fino alla misura minima di **2 metri**.
 - 1.4 Campeggiare.
 - 1.5 Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed al soccorso.
 - 1.6 Praticare qualsiasi gioco (es. il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.). Tale divieto è da intendersi esteso anche nelle zone a mare frequentate dai bagnanti.
Detti giochi potranno essere praticati soltanto nelle zone a ciò destinate dai concessionari, previa autorizzazione dell'ente concedente.

- 1.7 Condurre o far permanere, **sia sulle spiagge che su ogni altra area demaniale marittima ove è consentita la balneazione**, qualsiasi tipo di animale se non espressamente autorizzato. Sono esclusi dal divieto i cani guida per non vedenti e, limitatamente al periodo compreso nella stagione balneare, i cani da salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. (Club Italiano Terranova) – U.C.I.S. (Unità Cinofila Italiana Soccorso) – S.I.C.S. (Squadra Italiana Cani di Salvataggio) riconosciuti da E.N.C.I. – Ente Nazionale Cinofila Italiana, purché accompagnati da un conduttore munito di brevetto di assistenza bagnanti.
- 1.8 Tenere ad alto volume, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica, radio, jube-box, mangianastri, lettori di CD ed in generale, apparecchi di diffusione sonora.
- 1.9 Organizzare manifestazioni pubbliche, senza autorizzazione/nulla osta del Comune.
- 1.10 Gettare a mare o sugli arenili rifiuti o materiale estraneo di qualsiasi genere;
- 1.11 Bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio Ambiente del Comune;
- 1.12 Introdurre e/o usare sugli arenili bombole di gas o altre sostanze infiammabili.
- 1.13 Esercitare le attività di commercio in forma itinerante su aree demaniali marittime disciplinate dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 114/1998 e dalla legge Regionale n° 19/1999.
- 1.14 Distendere o tinteggiare reti.
- 1.15 Effettuare pubblicità, sia sulla spiaggia che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini o il lancio degli stessi a mezzo di aerei.
- 1.16 Usare gli altoparlanti, se non per motivi di sicurezza.

ART. 3

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI (spiagge libere attrezzate) E STABILIMENTI BALNEARI

1. Le strutture/stabilimenti balneari sono aperte alla balneazione, dalle ore *09,00* alle ore *19,00*.
 - 1.1 Il concessionario dovrà curare la perfetta pulizia delle aree in concessione fino alla battigia, unitamente allo specchio acqueo immediatamente ad essa prospiciente. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi ed inseriti negli appositi cassoncini per i rifiuti posizionati nelle vicinanze da parte del Comune, con le modalità già contenute nell'ordinanza del Servizio LL.PP. n. 33 del 05/08/1999.
 - 1.2 Il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.
Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno tenere chiusi gli ombrelloni alzando su apposita asta una **bandiera gialla**.
Inoltre gli ombrelloni dovranno:
 - un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare maggiore resistenza allo Avere strappo
 - Aver applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore
 - Avere la parte terminale delle stecche provvista di protezioni tali da munirle di caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351, 373 del D.P.R. n° 547 del 27 aprile 1955
 - 1.3 Le aree in concessione possono essere recintate fatta salva la fascia dei **3 metri** dalla battigia con sistema a giorno ed altezza non superiore a **metri 1,30** che non impedisca, in ogni caso, la visuale al mare.

1.4 Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultano riportati nel relativo atto concessorio.

Detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione al Comune e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

I concessionari, nelle aree in concessione destinate a parcheggio, devono tenere a disposizione di persone affette da handicap fisico nella deambulazione almeno un posto auto ogni 50 o frazione.

1.5 Nel periodo compreso tra le ore 01,00 e le ore 05,00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) salvo espresso consenso del concessionario.

2. *Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari e le strutture balneari (spiagge libere attrezzate)*

2.1 I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

2.2 E' vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

2.3 I servizi igienici per disabili di cui alla legge n° 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

2.4 E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano strumentali alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

2.5 Introdurre e/o usare nelle cabine o altri locali di servizio bombole di gas o altre sostanze infiammabili o esplosive, senza prescritta autorizzazione.

Il concessionario è tenuto a vigilare sul rispetto del divieto di introdurre e/o utilizzo di tali attrezzature e/o sostanze nell'ambito della propria concessione.

2.6 Nello specchio acqueo antistante la concessione possono essere posizionati campi di pallanuoto, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate ed ove non sia occupazione permanente degli specchi acqueei, senza che sia richiesta altra formalità se non una semplice comunicazione da parte del concessionario della struttura/stabilimento balneare interessato.

2.7 Con le stesse modalità di cui al punto 2.6, potrà essere consentito il posizionamento, purché a meno di **100** metri dalla costa, di piattaforme galleggianti prendisole, riconoscendo anche a tali strutture quelle funzioni di sicurezza aggiuntiva per i nuotatori.

2.8 Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti e strutture balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa autorizzazione (se l'installazione è limitata alla stagione balneare) o concessione demaniale marittima (qualora con carattere continuativo) rilasciate dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per bagnanti. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento o struttura balneare; gli stessi, i relativi corpi morti e le piattaforme galleggianti dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.

2.9 Nelle spiagge libere attrezzate il concessionario deve apporre, in modo ben visibile nell'ambito dell'area in concessione, apposito cartello con dicitura: "SPIAGGIA LIBERA

ATTREZZATA – SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (Ingresso, salvataggio, pulizia e servizi igienici) – ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO”.

2.10 I concessionari degli stabilimenti balneari e di spiagge libere attrezzate dovranno scrupolosamente osservare, oltre che le disposizioni contenute nella presente ordinanza, quelle contenute nell’ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto particolarmente per quanto attiene la sicurezza della balneazione e il noleggio e/o locazione dei natanti da diporto ed attrezzature similari.

2.11 Nelle spiagge libere attrezzate ricadenti sul territorio comunale, oggetto di concessioni demaniali marittime alla Lerici Mare s.r.l., di cui il Comune di Lerici detiene il 51% del capitale sociale, viene stabilita come indicato nelle allegate planimetrie l’occupazione con attrezzature balneari quali ombrelloni, sdraio, lettini, ecc., così come previsto dal Decreto Dirigenziale n. 1617 del 15/07/2005 del Servizio Pianificazione Territoriale della Regione Liguria.

ART. 4

DISPOSIZIONI FINALI

E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le disposizioni di cui alla presente Ordinanza la quale avrà efficacia dalla data odierna e fino all’emanazione di nuova Ordinanza Dirigenziale. Contestualmente viene abrogata la precedente Ordinanza Dirigenziale n. 21 del 27/04/2006.

I contravventori delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza incorrono nelle sanzioni previste dalla vigente normativa di legge, in relazione alla fattispecie dei reati/trasgressioni commessi e sono ritenuti responsabili sia civilmente che penalmente, di danni che possano derivare a persone e o cose in conseguenza di commesse violazioni.

La presente Ordinanza sarà pubblicata presso gli Uffici del Circondario Marittimo e all’Albo del Comune di Lerici.

Lerici, 20 Aprile 2007.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Claudio TOGNONI)**